REGOLAMENTO INTERNO ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI LEDRO a.s.d.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IL 05.05.2017

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente ed ha validità dalla sua approvazione ed affissione all'albo presso la sede dell'AVLL (Associazione Vela Lago di Ledro a.s.d.)

Per i casi non contemplati in questo regolamento varranno le decisioni, di volta in volta, prese dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è titolare dell'autorità e del dovere di far rispettare le norme del regolamento.

a. ACCESSO ALLA SEDE

- 1. L'accesso alla sede da parte dei soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, è libero nei giorni e negli orari di apertura stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo e comunicati mediante affissione all'albo sociale. E' vietato l'accesso ai locali non di libero utilizzo (magazzino, mansarda, ecc.).
- 2. I soci dovranno versare la quota sociale entro il mese di Marzo, dopo tale data l'AVLL non si ritiene obbligata a conservare il posto barca assegnato. E dopo in caso di morosità superiore ad un anno solare l'AVLL si ritiene autorizzata alla cancellazione del socio dai Registri sociale ed alla rottamazione dell'eventuale imbarcazione depositata sul proprio suolo.
- 3. Il socio può usufruire delle strutture del Circolo nel rispetto delle norme del presente regolamento.
- 4. L'Associazione Vela Lago di Ledro non assume nessuna responsabilità nei confronti del socio, dei suoi familiari, ospiti in relazione ad infortuni e/o danni (anche derivanti da sottrazione di beni, attrezzature, valori.) che potessero derivare al socio stesso, ai suoi familiari e ospiti nella frequentazione del circolo, nell'uso delle sue attrezzature e strutture.
- 5. La non assunzione di responsabilità da parte dell'AVLL in relazione ad eventuali sottrazioni di beni si intende estesa anche alle imbarcazioni, comprese le attrezzature ed esse riferite o parti di esse, depositate dal socio presso la sede, sia nei locali, sui piazzali e ai pontili.
- 6. Il socio è tenuto a denunciare ed a risarcire all'AVLL ogni danno causato dal socio stesso, dai suoi famigliari e/o ospiti ai beni sociali, comprese le imbarcazioni e le attrezzature sociali.
- 7. L'obbligo di denuncia è esteso anche ai danni provocati a beni o attrezzature di altri soci. In tali circostanze l'AVLL non può essere ritenuta corresponsabile del socio che ha provocato il danno.

b. RIMESSAGGIO E ORMEGGIO IMBARCAZIONI

- 1. Solo i soci sono autorizzati a rimessare presso la sede dell'AVLL imbarcazioni a vela, sono ammesse imbarcazioni a motore (limitatamente ai soci pescatori) e a remi.
- 2. Il pontile è destinato all'ormeggio esclusivo delle barche dei soci e per i natanti e le imbarcazioni di proprietà dell'AVLL.
- 3. La disposizione dei natanti all'ormeggio verrà determinata a giudizio insindacabile dell'AVLL. L'assegnazione dei posti verrà effettuata e confermata annualmente ai soci in regola con il pagamento delle quote sociali. I natanti a chiglia fissa ormeggiati al pontile non potranno superare in lunghezza i 24 piedi ed il peso di quintali 20.

- 4. Per ottenere il diritto al rimessaggio, il socio dovrà inoltrare domanda in forma scritta indicando le caratteristiche (lunghezza, peso) del natante. Il rimessaggio verrà autorizzato dal Direttivo subordinatamente alla disponibilità dello spazio ed al pagamento della quote in vigore. Le richieste che non potranno essere esaudite per mancanza di spazio, verranno inserite nella lista di attesa, compilata in ordine alla data di presentazione dell'istanza.
- 5. Ogni imbarcazione si considera in regola con le condizioni per il rimessaggio se esibisce sullo scafo apposito contrassegno predisposto dal circolo e valido per l'anno in corso. Le imbarcazioni prive del contrassegno sono considerate illecitamente depositate presso la sede e potranno essere rimosse a discrezione del Direttivo. E' vietato il rimessaggio a terra di imbarcazioni prive di carrello di alaggio dotato di ruote di almeno 30 cm di diametro, mantenuto in perfetto funzionamento e decoro. Il carrello deve riportare il nome del proprietario.
- 6. Le imbarcazioni al pontile dovranno essere ormeggiate a prua ad una distanza minima di m. 1 e a poppa all'apposita drappa. Dovranno essere munite di un numero adeguato di parabordi a norma (min. 4 sono vietati oggetti diversi dai parabordi, vedi bottiglie di plastica od altro). E' fatto assoluto divieto di fissare gli ormeggi con lucchetti od altre misure a chiave. È altresì vietato l'uso di gavitelli o boe.
- 7. Le barche non autosvuotanti dovranno essere munite di apposito telo di copertura sagomato ed assicurato all'imbarcazione in maniera da garantire la sicurezza ed il decoro. Il pontile è riservato alla sola operazione di ormeggio, imbarco e sbarco. Non vi è permesso sostare, prendere il sole e pescare.
- 8. L'AVLL si riserva il diritto di mutare l'ordine delle barche o di spostare gli ormeggi, senza preavviso, per esigenze organizzative e in occasione di regate ed altri eventi.
- 9. I carrelli stradali non possono essere rimessati all'interno del Circolo. Essi potranno essere riposti nelle pertinenze esterne su indicazione del Direttivo. Durante i mesi invernali è tuttavia consentito il loro rimessaggio all'interno del circolo qualora vengano adibiti a supporto delle imbarcazioni.
- 10. Gli invasi dei cabinati devono essere muniti di ruote di almeno 30 cm di diametro e devono essere depositati all'esterno del circolo in perfetto ordine e con apposto il nome del proprietario.
- 11. Le attrezzature delle imbarcazioni quali motori fuoribordo, timoni, tangoni, pagaie, alberi, boma, vele (nelle apposite sacche) e giubbotti di salvataggio potranno essere depositati nel cala vele, purchè recanti in chiaro il nome del proprietario.
- 12. Gli alberi di lunghezza superiore a m. 8 verranno depositati nel garage presso la sede.
- 13. In ogni caso le imbarcazioni depositate presso la sede, obbligatoriamente carrellate, dovranno essere mantenute decorosamente in ordine e pulite. In caso di negligenza al socio verranno addebitate le spese sostenute dal circolo per sopperire all'incuria.
- 14. E' autorizzato l'ormeggio ed il rimessaggio temporaneo di imbarcazioni non iscritte nei registri sociali che partecipino alle regate organizzate dall'AVLL.
- 15. La messa in acqua di cabinati o di scafi a chiglia fissa sono effettuate a totale responsabilità dei proprietari anche se materialmente eseguite dagli operatori incaricati dal Direttivo.

c. USO IMBARCAZIONI

1. Si prega di armare le imbarcazioni a terra nel posto assegnato e di riporre il carrello di alaggio in modo da non disturbare le operazioni di alaggio degli altri soci. I teli di coperture e le sacche dell'attrezzatura verranno depositati in ordine al posto assegnato per il rimessaggio. Lo scivolo di alaggio dovrà essere sempre libero, fatta eccezione per il tempo necessario alle operazioni di entrata ed uscita dall'acqua.

- 2. Il socio si assume la completa responsabilità per danni a cose, persone e/ o se stesso derivati dall'uso del verricello e ne esonera completamente l'AVLL. L'uso del verricello è vietato ai non soci ed ai minori.
- 3. I cabinati dotati di motore ausiliario devono effettuare le manovre di uscita ed entrata al molo con il motore acceso e pronto all'uso di emergenza.
- 4. I soci di età inferiore o pari a 14 anni possono uscire in barca solo sotto specifico controllo di un adulto che si dichiara esplicitamente responsabile.

d. USO DEGLI SPOGLIATOI

- 1. L'abbigliamento depositato per il tempo necessario negli spogliatoi va lasciato in ordine, le sacche vanno depositate sotto le panche.
- 2. I capi abbandonati verranno raccolti e conservati dal Circolo, potranno essere ritirati entro la fine stagione estiva. Trascorso tale periodo verranno eliminati.

e. USO DELLE IMBARCAZIONI DEL CIRCOLO

- 1. L'uso delle imbarcazioni del Circolo, limitatamente agli Optimist, è consentito ai soci previa richiesta scritta, con totale carico da parte del socio delle responsabilità di danni a cose, persone e/o altro. Il permesso verrà accordato ai frequentatori ed ex alunni dei corsi vela, valutando il caso di volta in volta.
- 2. La riconsegna va effettuata nelle stesse condizioni della consegna.
- 3. Eventuali danni o smarrimento di singole parti dell'attrezzatura devono essere tempestivamente segnalati e risarciti.
- 4. I soci che utilizzano le imbarcazioni dell'AVLL devono obbligatoriamente indossare il giubbotto salvagente.
- 5. Il Direttivo o persone da esso incaricate possono proibire l'uscita in acqua in caso di avverse condizioni meteo.

f. USO DELLE ATTREZZATURE, GRU, LAVORI DI MANUTENZIONE E LAVAGGIO DELLE IMBARCAZIONI.

- 1. Presso la sede dell'AVLL, nelle aree riservate, i soci possono effettuare solo operazioni di manutenzione ordinaria (antivegetativa, ecc...) alle imbarcazioni ed alla attrezzatura che non diano luogo a rilascio nell'aria ed a terra di emissioni o residui nocivi, con particolare riguardo alle acque del lago. E' obbligatorio per i lavori di verniciatura e di manutenzione delle barche mettere sotto l'imbarcazione dei teli di protezione del suolo e delle pertinenze, in modo raccogliere tutte le scorie e gocce di vernice. La responsabilità derivante da tali operazioni è a totale carico del socio che ne esonera in ogni caso l'AVLL.
- 2. È consentito il lavaggio delle imbarcazioni sia manuale che mediante idropulitrice purché l'operazione avvenga senza l'uso di sostanze nocive o solventi. E' riservata a tale operazione l'area davanti al magazzino, in quanto dotata di scarico fognario adatto.
- 3. È vietato ai soci il deposito nell'area e nei locali del circolo di qualsiasi tipo di carburante, solvente, vernice, colle ed altre sostanze nocive.
- 4. L'area usata per la manutenzione ed il lavaggio va immediatamente bonificata e ripulita di qualsiasi residuo.
- 5. Le operazioni di manutenzioni vanno eseguite entro il 15 Maggio, salvo deroga del direttivo per casi eccezionali.
- 6. L'uso della gru è consentito soltanto al personale autorizzato dal Direttivo.